

# COMUNE DI PONZA

PIAZZA CARLO PISACANE, 4  
04027 – PONZA – LT  
Centralino: 0771/80108



PROTOCOLLO GENERALE  
[ufficiosegreteriaiponza@pec.it](mailto:ufficiosegreteriaiponza@pec.it)

PROVINCIA DI LATINA

SITO ISTITUZIONALE  
[www.comune.ponza.lt.it](http://www.comune.ponza.lt.it)

ORDINANZA SINDACALE N. *38/2022*

**Oggetto: Integrazione Ordinanza n. 38 del 31/03/2015. “Limitazioni e divieti all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante”.**

## IL SINDACO

**Premesso** che con il D.L. 114/1998 è stata modificata profondamente la regolamentazione e la programmazione del settore commercio in sede fissa e su aree pubbliche, attribuendo agli enti locali una funzione programmatrice importante ed essenziale, delegando in modo particolare alle Regioni il compito di stabilire con propria legge le norme di attuazione della riforma e il compito di definire gli indirizzi e i criteri applicativi per la regolarizzazione delle attività del commercio su aree pubbliche.

**Considerato che** è intenzione dell'Amministrazione Comunale

- sostenere l'attività imprenditoriale del commercio su aree pubbliche in un momento storico in cui sono state riscontrate notevoli perdite di fatturato e di appetibilità dei consumi in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;
- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore considerato che l'Isola di Ponza nel periodo estivo accoglie notevoli afflussi di turisti che potrebbero usufruire di migliori e più efficienti servizi al pubblico in determinate zone dell'isola soprattutto in corrispondenza di arenili e scogliere che presentano una elevata carenza dei predetti servizi;

## Dato atto

**Che** l'art. 36 della Legge n.22/2019 “Testo unico del commercio” definisce il commercio su aree pubbliche, *“l'attività di vendita di merci al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad entrambi, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità”*;

**Che** l'art. 40, comma 6, della Legge n.22/2019 consente l'esercizio del commercio nelle aree demaniali dietro rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree predette.

**Che** l'art. 49, comma 3, stabilisce "L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste esclusivamente per il tempo necessario a servire la clientela. I comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti ovvero carenti sotto il profilo dell'insediamento commerciale e dell'assortimento merceologico, possono individuare percorsi sui quali consentire soste di durata maggiore";

**Ravvisata** la necessità di dover regolamentare temporaneamente e per la sola stagione balneare 2022 l'esercizio del commercio itinerante su demanio marittimo con l'intento di prevenire altresì qualunque forma di abusivismo;

**Valutato**, pertanto, di vietare durante la stagione balneare 2022 il commercio itinerante su arenili/scogliere ed altre aree similari ad esclusione di quelle attività in possesso dei titoli autorizzativi e per le quali sono stati rilasciati i nulla osta dell'Ufficio Demanio;

**Dato atto** che trattasi di una regolamentazione di carattere temporeaneo e limitata alla sola stagione balneare 2022 nelle more di un riesame del vigente Regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche;

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 38 del 31/03/2015;

**Visto** l'art.195 del D.Lgs 31.03.1998, n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997, n.59";

**Visto** il D.P.C.M. 21/12/1995;

**Visto** il Codice della Navigazione approvato con R.D 30.03.1942, n.327 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28.06.1949, n.631;

**Visto** il T.U.E.L, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267;

Vista la Legge n.114/98 art.27 "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";

Vista la Legge n.22/2019 art.49 "Autorizzazione all'esercizio del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante";

Visto il Regolamento Regionale n.19/2016 per finalità turistiche ricreative;

Vista l'Ordinanza di Balneazione n 31 del 01 luglio 2022.

Considerato quanto detto

## **ORDINA E DISPONE**

1. Di vietare il commercio ambulante sull'arenile, sulle scogliere ed altre aree similari dell'Isola di Ponza ad esclusione di quelle attività in possesso dei titoli autorizzativi e per le quali sono stati rilasciati i nulla osta da parte dell'Ufficio Demanio;
2. Di stabilire che la sola attività di vendita con sosta può essere esercitata, nelle zone la cui conformazione territoriale non consente circolazione agile e in sicurezza, ai sensi della Legge regionale n. 22//2019, con soste maggiori ai fini di assicurare un servizio ai numerosi turisti che frequentano l'isola, di per se sprovviste dei servizi in sede fissa in modo particolare scogliere e arenili, pertanto si consente una sosta di durata superiore regolamentata come segue:
  - dalle ore 10.00 alle ore 18.30;
  - le attrezzature all'uopo utilizzate dovranno essere in regola con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
  - l'esercizio dell'attività dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria di

cui al regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE;

- di non arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio e/o limitazioni per le attività balneari;
- di non utilizzare mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione sonora che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica;

### **DISPONE, altresì**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line dell'Ente, sul sito internet del Comune ( [www.comune.ponza.it](http://www.comune.ponza.it) ) per la dovuta conoscenza e, altresì, la trasmissione a:

- Prefettura di Latina;
- Commissariato di Polizia di Stato di Formia;
- Polizia Locale di Ponza;
- Comando Stazione Carabinieri di Ponza;
- al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Ponza;
- al Circomare di Ponza
- ASL di Latina;
- all'ufficio Demanio del Comune di Ponza
- all'ufficio Suap del Comune di Ponza

### **AVVERTE**

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Che avverso la presente Ordinanza è ammesso:

Dalla Residenza Municipale, lì 13 luglio 2022



Il Sindaco  
Francesco Ambrosino

